



Università degli Studi di Catania

Regolamento dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – (D.R. n. 1974 del 07.04.2003)

Articolo 20. Sbarramenti

20. 1 E' consentito il passaggio da un anno al successivo, esclusivamente agli studenti che, in regola con le frequenze, a termine della sessione d'esami di settembre (per le date, vedi regolamento corso di Laurea) abbiano acquisito i crediti corrispondenti alla AFP (tirocinio pratico) ed agli esami certificativi dei Corsi integrati previsti dal piano di studi per quell'anno, **con un debito massimo di due esami certificativi.**

I CFU corrispondenti alle ADO, le AAF (altre) ed alla prova di conoscenza della lingua Inglese non rientrano nel computo del debito didattico.

N.B.

Il debito dei due corsi integrati deve essere sanato prima degli esami dei Corsi integrati e dei singoli insegnamenti dell'anno successivo, esclusi ADO e ALTRE.

Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 13. 5 Lo studente si considera fuori Corso quando, avendo frequentato, anche da ripetente, le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza.

Art. 13. 6 Qualora lo studente non consegua il titolo di studio entro un numero di anni pari al doppio della durata legale del corso di studio più uno, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere, in base a criteri rigorosamente definiti nei Regolamenti di Facoltà, considerate non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio di Corso di studi provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere re-iscritto **ed il termine massimo entro il quale deve conseguire il titolo. Decorso tale termine, il Consiglio di Corso di studi effettua una nuova verifica dell'attualità e dell'adeguatezza dei crediti.**

Art. 13. 10 Lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, più di una volta.
